

C.C. Numero 13 del 08/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN NUOVO "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONI DEL RELATIVO CANONE". PROVVEDIMENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI addì OTTO del
mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:	Presenti	Assenti
MARELLI MARCO NATALE	SI	
BETTOLINI ROSSANA	SI	
BONTEMPI LUIGI VIRGINIO		SI
FRANCHINI ROBERTO	SI	
GELPI ALBERTO		SI
GILLERIO GIANFRANCO	SI	
GIROTTA CLAUDIO	SI	
IAMONI MARCO ANDREA	SI	
SANZANI ELENA	SI	
TACCHELLA ANGELO	SI	
Totale n.	9	2

Assiste il Segretario Comunale dottor GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dottor MARELLI MARCO NATALE – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l' Assessore Bandecchi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 08.06.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN NUOVO "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONI DEL RELATIVO CANONE". PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 29/09/1999 fu approvato il Regolamento per l'applicazione del canone O.S.A.P.;

- gli uffici hanno evidenziato la necessità di provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento al fine di renderlo adeguato rispetto agli sviluppi normativi sopravvenuti;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/02/1999 al dipendente di ruolo Rejna Giorgio fu attribuita la qualifica di Funzionario responsabile ex art. 4 Decreto legislativo 503/1997

Visto il testo del nuovo "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" predisposto dai competenti uffici, composto di numero trentasei articoli e dalla tabella delle relative tariffe

Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 capo II istitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto altresì di confermare l'incarico di funzionario responsabile del tributo al dipendente Rejna Giorgio

Ritenuto quindi che occorre provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento;

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto lo Statuto Comunale

Attesa la potestà regolamentare generale del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Preso cognizione del qui unito parere di regolarità tecnica espresso in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo **“Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone”** composto da n. TRENTASEI articoli e dalla tabella delle relative tariffe, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2) di confermare, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 507/1993, l'attribuzione della qualifica di funzionario responsabile del tributo al dipendente di ruolo Rejna Giorgio, già nominato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/1999;

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione unitamente al regolamento al Ministero delle Finanze e Finanze a norma di Legge

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio nonché sul sito Internet istituzionale del comune di Morimondo

5) di delegare il competente Responsabile di Area per i provvedimenti conseguenti e successivi

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma quarto del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MORIMONDO



REGOLAMENTO per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE e per l'APPLICAZIONE del RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 08/06/2015

Fonti normative:

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 articoli 38 - 57

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 articoli 52 - 63

INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento (63)
- Art. 2 Beni appartenenti al demanio comunale
- Art.3 Oggetto del canone (38)
- Art.4 Soggetti attivi e passivi (39)
- Art. 5 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Istruttoria della domanda
- Art. 7 Concessione per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 8 Prescrizione per le occupazioni
- Art. 9 Spese di Istruttoria, Sopralluogo, Deposito cauzione – fideiussione
- Art. 10 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 11 Occupazione d' urgenza
- Art. 12 Decadenza della concessione
- Art. 13 Revoca della concessione
- Art. 14 Rinnovo delle concessioni
- Art. 15 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali
- Art.16 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di destinazione(42)
- Art. 17 Classificazione delle strade.
- Art.18 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. (44)

Art. 19 Passi carrabili (44)

Art. 20 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe. (45)

Art. 21 Occupazione di suolo pubblico effettuata per fini commerciali

Art.22 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico

art. 23 Effettuazione di riprese commerciali nel territorio comunale.

Art. 24 Esercizio di attrazioni turistiche

Art.25 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina. (46)

Art. 26 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo. (47)

Art. 27 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone. (48)

Art. 28 Esenzioni (49)

Art. 29 Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali

Art. 30 Denuncia e versamento della tassa (50)

Art. 31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone (51)

Art. 32 Riscossione in Convenzione

Art. 33 Sanzioni (53)

Art. 34 Funzionario responsabile del procedimento (54)

Art. 35 Norme transitorie

Art. 36 Entrata in vigore.

I numeri tra parentesi indicano l'articolo di riferimento al Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507

Art.1 Oggetto del regolamento (art. 63 comma 1 D. Leg.vo 446/97)

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art.40 comma 1 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e l'applicazione del relativo canone.

2. A norma dell'art. 43 del Decreto legislativo 15/11/1993 n.507 , ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, il comune di Morimondo appartiene alla classe V – comuni fino a 10.000 abitanti

3. Per le occupazioni di cui al precedente comma , l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato “ **canone**”

4. Le tariffe per il canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di Legge e sono allegate al presente regolamento.

5. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2 Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale i beni di cui agli articoli 822, 823 e 824 del Codice Civile ed in particolare:

- a) le strade, i corsi, le piazze ed altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
- b) mercati comunali di qualsiasi genere , anche attrezzati, quali ad esempio i mercatini

Art.3 Oggetto del canone (38)

1. Sono soggette al canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 come modificato dal decreto legislativo 28/12/1993 n. 566, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono parimenti soggette al canone tutte le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nei caso di occupazioni esercitate su tratti di

aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato o della provincia o al demanio statale.

6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.4 Soggetti attivi e passivi (39)

1. Il canone é dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone é dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 5 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L' occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l' occupazione è dichiarata esente da tassa.

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l' indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale o della eventuale partita IVA, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico.

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, il codice fiscale o della eventuale partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell' amministratore anche di fatto;

c) l' ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

d) l' oggetto dell' occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s' intende occupare e/o l' opera che si chiede di eseguire e le modalità d' uso dell' area;

- e) la durata, l' inizio, la fine e l' eventuale periodicità dell' occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l' Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o dell' amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da un disegno da cui si evinca l' esatto perimetro dell' area per la quale si richiede l' occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l' esposizione della loro merce.

ART. 6 Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l' ufficio competente, il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L' ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell' amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l' esame della domanda.

3. L' ufficio provvede a determinare l' importo dovuto a titolo di tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi. Le comunicazioni con il Concessionario del servizio possono avvenire anche tramite fax o posta elettronica

4. L' ufficio verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all' oggetto del presente Regolamento e per gli altri tributi comunali, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap si affidato a terzi.

5. In caso di morosità di tributi comunali non si può procedere al rilascio di alcuna concessione.

6. In caso di più domande aventi ad oggetto l' occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizioni di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all' interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.

9. Qualora l' occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, l' Ufficio dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

ART. 7 Concessione per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. In caso di accoglimento della richiesta , nell' atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l' ubicazione e superficie dell' area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. le concessioni sono comunque subordinate all' osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l' uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all' esercizio di altre attività per le quali sia stata prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l' obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall' occupazione;
 - c) con facoltà dell' Amministrazione Comunale di imporre tutte le condizioni che riterrà opportuno sia per la conservazione dell' area che per tutela dell' ambiente;
 - d) a termine, per la durata di anni tre rinnovabili una sola volta per un solo anno;
 - e) previo pagamento della relativa tassa.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l' atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 8 Prescrizione per le occupazioni

1. L' occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall' Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l' acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell' adempimento di quest' ultimo obbligo il Comune, specie quando l' occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tale occupazione di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e automezzi.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l' area loro assegnata.
6. Le occupazioni devono essere delimitate fisicamente, a cura dei concessionari, con transenne e/o fioriere e/o *separè* o secondo le indicazioni approvate dall' Amministrazione. Tale condizione è riportata nell' atto di concessione e/o autorizzazione.
7. Ai fini del decoro urbanistico, nell' autorizzazione per le occupazioni permanenti con gazebi, *dehors* ecc, sarà inserita la seguente prescrizione: " sussiste l' obbligo da parte del concessionario ad adattare la struttura nel caso venga approvata dall' Amministrazione una particolare tipologia di gazebo, *dehors*, ecc.".
8. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono individuate con delibera della Giunta Municipale.

ART. 9 Spese di Istruttoria, Sopralluogo, Deposito cauzione – fideiussione

1. Il richiedente la concessione/ autorizzazione dovrà versare, tramite la Tesoreria Comunale, i diritti stabiliti per l' istruttoria delle domande, per l' eventuale sopralluogo e il rilascio della concessione stessa, come determinati con atto dell' Amministrazione.
2. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concessionario dovrà prestare idonea cauzione, mediante versamento sul c/c postale di tesoreria comunale o, bonifico bancario alternativamente, mediante presentazione Polizza Fideiussoria emessa a garanzia ai sensi dell' art. 107 della legge 38/93.
3. Detto deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, è richiesto quando:
 - a) l' occupazione comporti la manomissione dell' area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell' area stessa nelle condizioni originarie;

- b) dall' occupazione possono derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi o circostanze lo rendono necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. L' ammontare della cauzione è stabilito con atto della Giunta Municipale. Lo svincolo del deposito cauzione e/o l' estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
 5. L' Ufficio comunica all' interessato l' ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa e le modalità per il relativo versamento e non procede alla consegna del provvedimento fino all' avvenuto versamento ed eventuale consegna della fideiussione.
 6. Le disposizioni del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni all' esecuzione di lavori consistenti nell' installazione di manufatti con i quali si realizzi un' occupazione del suolo, del soprasuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, insegne di esercizio e casi analoghi).

ART. 10 Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell' interesse della viabilità.

ART. 11 Occupazione d' urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all' esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall' interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità l' interessato è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell' avvenuta occupazione al competente ufficio comunale anche mediante fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L' ufficio provvede ad accettare l' esistenza delle condizioni di urgenza ed all' eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l' obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 12 Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 13 Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici esercizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi indennità.

ART. 14 Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 15 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l' autorità comunale, previa contestazione all' interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d' ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché il pagamento della tassa con l' applicazione dell' art. 53 D.Lgs. 507/93.

Art.16 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di destinazione(42)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del venti per cento.

4. Il canone si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari; le frazioni sono arrotondate all'unità superiore.

Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del dieci per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:

- in ragione del cinquanta per cento sino a 100 mq.,
- del venticinque per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq,
- del dieci per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 17 Classificazione delle strade.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade, gli spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art.63 comma 3 lettera b) Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, sono classificate in DUE categorie.

3. Strade, piazze ed aree pubbliche di PRIMA categoria:

- Morimondo capoluogo: piazza san Bernardo, piazza Municipio, corte dei Cistercensi, via fratelli Attilio, via Roma, via due giugno, viale Giramo, passaggio Unità d'Italia, via 25 aprile, via Pampuri, largo Mazzini
- frazione Fallavecchia: piazzale Ospedale Maggiore

4. Alla SECONDA categoria sono assegnate tutte le restanti vie e località.

5. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa per le strade di prima categoria.

Art.18 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. (44)

1. Per le occupazioni permanenti , la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Essa è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa (44 1 – a)

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico , la tariffa è ridotta al trenta per cento (44 c.2)

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al cinquanta per cento (44 c.3)

4. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie

5 . Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato , oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 19 Passi carrabili (44)

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata, solo se autorizzati a seguito di richiesta degli aventi diritto.

2. Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi

3 . I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri stabiliti dall'art.44 del Decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

4. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, su apposito stampato, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno

6. NON possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale. Una copia della concessione sarà inviata all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

7. In applicazione della legge 28.12.1995 n. 549 – articolo 9 comma 63 - NON è dovuto il canone annuale per il rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili di accesso alle abitazioni o all'unità produttiva.

8. Si conferma l'esenzione dal pagamento del canone già stabilito con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/12/2002.

9. Il richiedente è comunque tenuto al pagamento di una somma di rimborso spese di istruttoria "*una tantum*" da versare all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 13/12/2002 e s.m.i.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%;

Art. 20 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe. (45)

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto alle ore di effettiva occupazione.
A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazioni fino a 4 (quattro) ore: riduzione del venti per cento
 - b) occupazioni da 4 a 9 (nove) ore: riduzione del dieci per cento
 - c) occupazioni da 9 a 24 (ventiquattro) ore: tariffa giornaliera intera
2. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE di durata NON INFERIORE A GIORNI QUINDICI, il canone è ridotto del venti per cento. (art. 45 – c. 1)
4. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa è aumentata al trenta per cento. (45-3) Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del cinquanta per cento. (45-4)
6. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 % (cinquanta per cento) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. 45-5 a)
7. Sono ridotte rispettivamente dell'80% (ottanta per cento) e del 50 % (cinquanta per cento) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del Decreto leg.vo 507/93 art.45 – 5 b)
8. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30 % (art.45- 6)
8. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa.
9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 % (cinquanta per cento). Art. 45 – 6 bis
10. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% (ottanta per cento. (art. 45 – 7)
11. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 % (cinquanta per cento); tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

Art. 21 Occupazione di suolo pubblico effettuata per fini commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi..) effettuata da esercizi commerciali e/o per fini commerciali con sedie e tavolini è soggetta a tassazione in quanto occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali.

2. Il canone è commisurato alla superficie complessiva sottratta all'uso pubblico ed al periodo di effettiva occupazione nella misura riportata nella tabella allegata al presente Regolamento

Art.22 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44 comma 12 del Decreto legislativo 507/1993) il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati

art. 23 Effettuazione di riprese commerciali nel territorio comunale.

1. Per effettuare riprese cinematografiche o pubblicitarie o manifestazioni per fini commerciali nell'intero territorio comunale è necessario il rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale. La Giunta Comunale determina le condizioni e le modalità.

Art. 24 Esercizio di attrazioni turistiche

1. Nel territorio comunale è consentito esercitare l'attrazione turistica di spettacolo viaggiante, secondo modalità e condizioni stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.25 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina. (46)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.47 d. leg.vo 507/1993.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture , cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici si cui all'art.46 del decreto legislativo 507/93 , ai sensi dell'art. 18 della Legge 488/1999 sono commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura tariffaria stabilita dalla legge in Euro 0,65 per utenza.

4. In ogni caso l'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore ad € 516,46.

La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate da altri soggetti valgono invece i criteri stabiliti dal successivo articolo del regolamento

Art. 26 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo. (47)

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo 46 Decreto legislativo 507/1993 è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'art.45 del D. Leg.vo 507/93, è applicato in misura forfetaria come segue:

a) il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a trenta giorni : Euro 15,50

b) il corrispettivo di cui alla lettera a) è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%

b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;

c) occupazioni di durata maggiore: cento per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato, in sede di prima applicazione, forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni Euro 0,65 (euro cent sessantacinque) per utente.

8. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo e quello risultante alla data del primo gennaio di ogni anno.

Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 27 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone. (48)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe indicate nell'apposita tabella

2. Ai fini dell'applicazione del canone, nel territorio comunale vige un'unica categoria e si applicano le norme stabilite dall'art.48 del decreto Legislativo 15/141/1993 N. 507.

3. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui all'art. 44 d. leg.vo 507/1993 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale commisurato nella misura unica di € 15,50 per ogni impianto.

Art. 28 Esenzioni (49)

Non sono soggette al pagamento del canone :

a) Le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art.63 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica distinta da essi;

b) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

c) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art.87 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e s.m.i. aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a ventiquattro ore

d) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedente metri quadrati dieci, di durata non superiore ad un mese

- e) le occupazioni realizzate dalle ONLUS di cui al D. leg.vo 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore ad ore ventiquattro
- f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l' esecuzione di interventi a favore del Comune;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- l) gli accessi ai passi carrabili
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

ART. 29 Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali

1. Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento della COSAP, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Compete alla Giunta Comunale deliberare l' applicazione delle norme di cui al comma 1, nei casi specifici, nonché stabilire l' entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

ART. 30 Denuncia e versamento della tassa (50)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all' Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l' intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l' attestato di versamento.
2. L' obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l' anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nell' occupazione, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell' anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell' anno successivo.
6. Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure direttamente a favore della Tesoreria Comunale mediante bonifico o versamento diretto allo sportello. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto ovvero per eccesso.
7. Per le occupazioni temporanee l' obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone (51)

1. Ai sensi dell' art. 1 comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d' ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell' art. 1 legge 27/12/2006 n. 296 comma 164 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.
3. Ai sensi dell' art. 1 legge 27/12/2006 n. 296 comma 163 nel caso di riscossione coattiva della Tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo.

ART. 32 Riscossione in Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del cinquanta per cento, come prescritto dall' art. 45, comma 8, D.Lgs. 507/93, previa stipula di apposita convenzione.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall' art. 45 del D.Lgs. 507/93 e disciplinate dal presente regolamento.

3. Per effetto della convenzione di cui al comma 1 il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall' art. 50, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs. 507/93, secondo le seguenti modalità:
 - a) se l' importo è inferiore o pari ad € 103,29 in unica soluzione entro la data di inizio d' occupazione;
 - b) se l' importo è superiore ad € 103,29 anticipatamente in unica soluzione o in due rate di pari ammontare di cui la prima entro la data di inizio dell' occupazione e la seconda a distanza di un mese;
4. Il mancato rispetto delle scadenze previste nella convenzione comporta la perdita dal beneficio della rateazione e le somme eventualmente non versate saranno recuperate nei modi di legge, unitamente a sanzioni ed interessi.
5. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all' Amministrazione, l' occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall' atto di autorizzazione.
6. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 33 Sanzioni (53)

1. Per le violazioni concernenti l' applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del decreto legislativo 507/1993 , in particolare:
 - a) per l' omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell' ammontare del canone o del maggior canone dovuto;
 - b) per l' omesso, tardivo o parziale versamento si applica una soprattassa pari al venti per cento dell' ammontare del canone o del maggior canone dovuto;
 - c) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel presente regolamento, la soprattassa di cui ai precedenti commi è ridotta rispettivamente al cinquanta e dieci per cento
2. Ai sensi dell'art.1 della Legge 27/12/2006 n. 296 comma 165 la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di punti due e cinquanta percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con scadenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento
4. Le sanzioni sono determinate, in armonia ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 472/1997, dal funzionario responsabile del procedimento.

Art. 34 Funzionario responsabile del procedimento (54)

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Comune, a norma dell'art. 54 Decreto Legislativo 507/1993 designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 35 Norme transitorie

1. Con l'approvazione del presente regolamento , cessano di avere applicazione tutte le norme contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.32 in data 29/09/1999

Art. 36 Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 01.07.2015

2. Di esso viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della legge 212/2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente)



COMUNE DI MORIMONDO

**TARIFFE RELATIVE AL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Allegato al Regolamento di applicazione del Canone

In vigore dal 01/07/2015

*Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
08.06.2015*





TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Riferimenti al Decreto legislativo 507/93

Valori espressi per metro quadrato per anno

Occupazioni permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo : art. 44 comma 1 lettera a)

Art. 18 regolamento

Categoria prima € 26,34 Categoria seconda € 25,02

Tende fisse o retraibili art.18 c.1 regolamento
(riduzione obbligatoria al 30%): art.44 comma 2

Categoria prima € 8,77 Categoria seconda € 7,90

Passi carrabili art. 18 c. 2 regolamento
art.44 comma 3 riduzione obbligatoria del 50 %

Categoria prima € 13,17 Categoria seconda € 12,51

Autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune
art. 22 del regolamento

Categoria prima € 26,34 Categoria seconda € 25,02

Condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi Art.18 Legge 488/1999
EURO 0,65 per utente con riferimento alla data del 1 gennaio;
In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore ad Euro 516,50.

Distributori di carburanti ex art.48 comma 1 D. Legislativo 507/93

Art. 27 c. 1 regolamento

Per ogni distributore e per ogni anno:

Categoria unica € 23,24

Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, farmaci, parafarmaci e simili art.48 comma 7 Decreto Legislativo 507/93

Art. 27 c. 4 regolamento

Per ogni apparecchiatura e per ogni anno

Categoria unica € 7,75

art. 42 comma 5 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del dieci per cento

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Riferimenti al Decreto legislativo 507/93

Valori espressi per metro quadrato al GIORNO

Sono TEMPORANEE le occupazioni di durata INFERIORE ALL'ANNO.

Le tariffe seguenti si riferiscono all'art.20 del Regolamento

art. 42 comma 5 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del dieci per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:

*in ragione del cinquanta per cento sino a 100 mq.;

*del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.,

*del dieci per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (art.42 c.5)

Art. 45 comma 1: per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE di durata NON INFERIORE A GIORNI QUINDICI, il canone può essere ridotto tra il 20 e il 50 per cento

Occupazioni temporanee di suolo pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. Tariffa giornaliera per metro quadrato. (art.45 comma 2 lettera a) + c)

Categoria prima € 2,07 Categoria seconda € 2,00

In rapporto alla durata dell'occupazione, la tariffa si applica in relazione alle seguenti fasce orarie:

fino a 4 ore giornaliere: riduzione del 20%

da 4 fino a 9 ore : riduzione del 10%

oltre 9 ore tariffa intera

Occupazioni temporanee di durata inferiore o pari a giorni 14: tariffa intera

Occupazioni temporanee di durata pari o superiore a giorni 15:

riduzione del venti per cento

Occupazioni con tende e simili

Riduzione obbligatoria al 30% art.45 comma 3

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima € 0,62 Categoria seconda € 0,60

Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento

dello spettacolo viaggiante (aumento del 50 %). art.45 comma 4 Decreto Legislativo 507/93

Categoria prima € 3,10 categoria seconda € 3,00

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Riduzione obbligatoria 50 % art. 45 comma 5 lettera a)

Categoria prima € 1,04 categoria seconda € 1,00

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante art.45 comma 5 lett. b) (riduzione del 80%):

Categoria prima € 0,41 categoria seconda € 0,40

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
RIDUZIONE fino al 50 % art.45 comma 6 bis

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
RIDUZIONE dell'80% art. 45 comma 7

Categoria prima € 0,41 categoria seconda € 0,40

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento (art. 45 comma 8)

Occupazione del suolo con bancarelle e simili **art.21 Regolamento**

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima € 5,00 Categoria seconda € 4,00

Occupazione di suolo pubblico effettuato da parte di attività commerciali con sedie e tavolini (**art. 21 regolamento**)

Tariffa giornaliera: categoria unica per metro quadrato / giorno

Periodo	Importo Euro/giorno/metro quadro
Fino a giorni quattordici feriali	2,00
Fino a giorni quattordici FESTIVI	4,00
Da giorni 15 a giorni 120	0,50
Periodi superiori a giorni 120	0,20

Art.26 Regolamento

Occupazioni di cui all'art.47 del Decreto legislativo 507/93 avente carattere temporaneo la tassa è determinata in misura forfettaria art. 47 comma 5 a

- occupazione fino a km. 1 lineare di durata non superiore a trenta giorni

Categoria prima € 15,50 categoria seconda € 15,00

a) occupazione oltre a km. 1 lineare di durata non superiore a trenta giorni
aumento del 50 %

Categoria prima

€ 23,25 categoria seconda

€ 22,50

Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali (47 comma 5 b)

- occupazioni di durata non superiore a giorni novanta : 30 % (trenta per cento)
- occupazioni da 91 a 180 giorni : 50 % (cinquanta per cento)
- occupazioni di durata maggiore : 100 % (cento per cento)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 08/06/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rejna Giorgio**

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 08/06/2015

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Rag. Silvia Scarlatini**

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 10/11/2015 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 08/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Sagaria